



PARERE MOTIVATO

N. 1 IN DATA 16 GENNAIO 2025

OGGETTO: COMUNE DI CAMISANO VICENTINO (VI)

Rapporto Ambientale alla “Variante allo strumento urbanistico per la nuova costruzione di un edificio industriale”.

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

**L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE**

VISTA la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” concernente “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*” e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente cui spetta l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l’elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16;

VISTA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;

ATTESO che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa VAS, VincA e NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa VAS, VincA e NUVV;

VISTO che la Commissione VAS si è riunita in data 16 gennaio 2025 come da nota di convocazione del 15 gennaio 2025 protocollo regionale n. 21542;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal proponente con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 488316 del 24/09/2024 e in ottemperanza a quanto previsto dalla Fase 4 “*Adozione*” dell’Allegato A “*Procedura per la valutazione ambientale strategica (VAS) di Piani e Programmi*” alla DGR n. 545 del 09 maggio 2022;

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta prot n. 513436 del 08/10/2024 da parte dell’Unità Organizzativa VAS, VINCA, e NUVV, in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, l’autorità procedente, con nota pec acquisita al prot. regionale n. 655442 del 24/12/2024, ha fatto



pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che con nota prot n. 514113 del 08/10/2024 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, ha inviato richiesta di parere ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV - Area Tecnica e Gestionale
- Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
- Provincia di Vicenza
- Consorzio di Bonifica Brenta
- Viacqua
- ULSS 8 Berica
- Comune di Gazzo
- Comune di Piazzola sul Brenta
- Comune di Campodoro
- Comune di Grisignano di Zocco
- Comune di Grumolo delle Abbadesse
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Direzione Valutazione Progetti e Investimenti
- U.O. Genio Civile (VI)

RILEVATO che sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Consorzio di Bonifica Brenta acquisito al prot. reg. n. 527709 del 14/10/2024
- VIACQUA SPA acquisito al prot. reg. n. 547152 del 24/10/2024
- Ulss n. 8 acquisito al prot. reg. n. 555717 del 29/10/2024
- Autorità di Bacino Distrettuale Delle Alpi Orientali acquisito al prot. reg. n. 599368 del 26/11/2024
- ARPAV acquisito al prot. reg. n. 655940 del 24/12/2024

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che oggetto di valutazione ambientale strategica è proposta di intervento mediante procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive (ai sensi dell'art. 4 legge Regionale n. 55/2012 "Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale"), in Comune di Camisano Vicentino, per consentire la realizzazione di un fabbricato industriale destinato allo stoccaggio di derrate agricole.

E' opportuno premettere che, con il parere motivato nr. 255 del 12/12/2023, la Commissione regionale per la VAS ha determinato di assoggettare a valutazione ambientale strategica l'istanza in esame, disponendo lo svolgimento di opportuni approfondimenti relativamente a quanto descritto, trattato e valutato nel Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS.

L'area in esame è urbanisticamente classificata dal Piano degli Interventi come z.t.o. tipo "E" agricola e pertanto l'Amministrazione comunale ha inteso richiamare le disposizioni contenute all'art. 4 della Legge Regionale n. 55/2012 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive", che contempla interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale.

Nell'area catastalmente identificata al Fg. 23 Mappali nn.70, 143, 71, 183 di complessivi mq 73.630 (ambito di intervento), viene individuato un lotto di edilizia produttiva di circa mq 58.800.

In tale area Cereal Docks intende insediare un nuovo deposito per l'attività di stoccaggio dei semi oleosi, cereali e farine di superficie coperta pari a mq 29.410,56.



L'area ha attualmente destinazione agricola: nel P.I. vigente (Variante 1 "Trasposizione cartografica del PRG vigente e dei contenuti strutturali del PAT su base DBGTT" approvata con D.C.C. n. 38 del 08/07/2021) essa è classificata ZTO E2, zona agricola di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva; nel P.I. adottato (adozione della variante al PI n. 2 e riapprovazione dello schema di accordo di pianificazione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 112004, di cui alla D.C.C. n. 56 del 07/10/2021) essa è classificata come zona E "agricola" di cui all'art. 69 delle NTO.

Nel P.A.T. l'area ricade nell'ATO del Sistema ambientale paesaggistico A2 (Vanzo Vecchio) ed è classificata: nella tavola delle invariati quale ambito agricolo di maggiore integrità con presenza di filari e siepi del paesaggio agrario; nella tavola delle fragilità come idonea a condizione, in parte esondabile.

In riferimento a quanto disposto nel succitato parere 255/2023,m si ritiene che le informazioni integrative rese dell'autorità procedente, così come valutate e verificate, permettano di esprimere una valutazione sufficientemente compiuta sulla Variante e sulla documentazione di VAS anche sulla base delle considerazioni/valutazioni contenute nei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale consultati a seguito del predetto parere.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VInCa e NUVV in data 16 gennaio 2025, dalla quale emerge che, esaminati gli atti e la Valutazione di Incidenza, si propone alla Commissione regionale per la VAS di esprimere parere favorevole sul Rapporto Ambientale all'Intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale", in Comune di Camisano Vicentino (VI), sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi dello strumento, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente;

ATTESO che il rispetto delle raccomandazioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una "Relazione di sintesi";

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME PARERE POSITIVO

sul Rapporto Ambientale alla "Variante allo strumento urbanistico per la nuova costruzione di un edificio industriale", in previo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. prima dell'approvazione:

1.1 devono essere recepiti i contenuti dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, ed in particolare quelli contenuti all'interno del parere dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali;

2. in fase di attuazione:

2.1 devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal Rapporto Ambientale;



- 2.2 devono essere ottemperate le indicazioni/prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti/autorità ambientali, per le parti non in contrasto con i contenuti della presente proposta di parere;
- 2.3 lo sviluppo delle future attività deve essere orientato all'innovazione, all'economia circolare e alla digitalizzazione, così come previsto dal "Green Deal europeo", dal programma "Industria 4.0" e dal PNRR, anche nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi definiti dalle Strategie nazionale e regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Pertanto, con la finalità di ridurre il consumo energetico e per raggiungere la neutralità carbonica prevista dal "Green Deal Europeo", la trasformazione dovrà essere orientata in modo tale da garantire la massima efficienza energetica, prevedendo l'installazione, sui tetti degli edifici e nei parcheggi, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'autoconsumo energetico;
- 2.4 in fase di realizzazione di aree a parcheggio funzionalmente collegate alle attività insediabili dovranno essere adottati adeguate attenzioni/accorgimenti tecnici al fine di evitare il percolamento da parte di liquidi inquinanti, generato dalle acque di dilavamento che scorrendo (ad es. olii, grassi, idrocarburi, o altri materiali legati all'attività che si svolge sul piazzale). Le acque cariche di elementi inquinanti, potranno essere rilasciate direttamente nel terreno o in un corso d'acqua, ma dovranno essere intercettate e trattate secondo le disposizioni del D.lgs.152/2006. Si ricorda che ai sensi dell'art.39 del PTA, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate;
- 2.5 devono essere adottate, durante le diverse fasi di cantierizzazione, tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dell'intervento proposto in particolare: per tutti gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017); si richiama il rispetto della normativa sui rifiuti da demolizione; deve essere garantita l'applicazione di tutte le tecniche necessarie per evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo durante le fasi di lavoro; dovrà essere garantito, eventualmente prevedendo adeguate opere di mitigazione o accorgimenti tecnici, il rispetto dei limiti di immissione e di emissione previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le polveri, i gas di scarico e l'impatto acustico;
- 2.6 l'Amministrazione comunale deve provvedere allo svolgimento di un monitoraggio periodico del traffico insistente sulla viabilità, andando a monitorare, in particolare, i livelli di servizio della predetta viabilità. Qualora l'esito di detto monitoraggio, dovesse evidenziare sostanziali modifiche del traffico veicolare, ovvero una declassificazione del livello di servizio, l'Amministrazione comunale è tenuta ad adottare tutte le soluzioni tecniche atte a ridurre la pressione determinata dal congestionamento di traffico;
- 2.7 considerata la peculiarità dell'intervento, il piano di monitoraggio VAS, da redigersi periodicamente secondo opportuna reportistica, deve essere implementato all'interno del Piano di monitoraggio del PAT. I rapporti periodici di monitoraggio devono essere elaborati a cura dell'Amministrazione comunale secondo le disposizioni contenute nell'art.18 del D.Lgs.152/2006 al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente, verificando altresì lo stato di attuazione del piano riferito anche all'eventuale ulteriore sviluppo degli insediamenti produttivi, valutando inoltre l'incremento di pressione acustica e l'eventuale perdita dei livelli di servizi infrastrutturali di cui al punto 9 del presente parere motivato. Dovranno essere valutati anche gli effetti prodotti dalla attuazione del piano e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34 D.Lgs.152/2006;



- 2.8 si raccomanda infine che gli interventi previsti dalla presente variante siano rispettosi della questione relativa all'impermeabilizzazione del suolo, individuando, in fase di definizione progettuale degli stessi, opportune soluzioni atte a ridurre al minimo la copertura del suolo (ad esempio attraverso l'utilizzo di pavimentazione parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc. ...);
- 2.9 devono essere messe in atto, qualora applicabili, tutte le misure atte a mitigare i potenziali impatti sulle matrici ambientali e sulle componenti socio economiche, dando attuazione, in particolare, a quelle ispirate al Green Deal europeo, volto a promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare, per ridurre l'inquinamento, nonché a quelle ispirate al principio DNSH del PNRR, dove il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility) stabilisce che ogni misura/azione inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) debba essere conforme al principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH, "do no significant harm");
- 2.10 per le aree pubbliche o di uso pubblico, verranno seguiti i Criteri Ambientali Minimi previsti dal DM 23 giugno 2022, dove al punto .2.3.3 Riduzione dell'effetto "isola di calore estiva" e dell'inquinamento atmosferico, alla lettera e) viene previsto: "che le superfici pavimentate, le pavimentazioni di strade carrabili e di aree destinate a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli abbiano un indice SRI (Solar Reflectance Index, indice di riflessione solare) di almeno 29";
3. devono essere recepiti gli esiti della "Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 10/2025", dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;

prescrivendo

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali lungo il margine dell'ambito, ad eccezione del lato settentrionale, mediante l'integrazione ovvero la realizzazione di fasce arboreo-arbustive di ampiezza non inferiore a 5m dall'asse mediano del fusto, con struttura plurifilare e multiplana, mantenendo gli esemplari autoctoni presenti lungo la Roggia Thiene): *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*. In alternativa al rafforzamento delle condizioni ecotonali in corrispondenza dei predetti margini dell'ambito, andranno attuati interventi di miglioramento ambientale per il recupero ovvero il rafforzamento degli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario, con riferimento all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, da effettuarsi prioritariamente nelle aree di connessione ecologica-funzionale con riferimento alla rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti rispetto alle specificità ecologiche e territoriali



- di ciascuna delle suddette specie e concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;
2. di utilizzare nella realizzazione delle opere a verde specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie della Bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Asparago tenuifolii-Quercus robur*);
 3. di impiegare, laddove prevista, sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
 4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Camisano Vicentino, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si precisa infine quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 il presente parere deve essere pubblicato sul sito web istituzionale dell'autorità competente dopo l'approvazione del Programma.

Si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione della variante sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

il direttore vicario
dott.ssa Valeria Vonghia

Il Componente
della Commissione Regionale VAS

dott. Paolo Giandon

Il Componente
della Commissione Regionale VAS

ing. Giovanna Negri